

L'**antiriciclaggio** viaggia a due velocità, con norme in vigore da subito ed altre(invece) differite con il **mantenimento** delle regole applicative emanate dalle **Autorità**.

Questo è uno dei principali punti all'ordine del giorno del nuovo **decreto legislativo 90 maggio 2017 antiriciclaggio** che dal **4 luglio** vede coinvolti in primo luogo gli **operatori non finanziari**.

Questo a causa del fatto che per le **banche** e gli **intermediari** (già attrezzati in materia anche prima dell'entrata in vigore del Decreto) le variazioni sono di lieve entità mentre per i **liberi professionisti** ed **altri operatori** esse sono di maggior effetto – *in particolare per gli operatori di gioco, gli agenti immobiliari, gli operatori professionali in oro, le società di custodia e trasporto valori, i prestatori di servizi sulle valute virtuali e le società di recupero crediti* –.

Per tutti questi **soggetti obbligati** le nuove regole sull'**adeguata verifica** e quelle in materia di **conservazione**, sono già operative. Per esempio, gli **agenti in attività finanziarie ed i soggetti convenzionati (esercizi commerciali)** che distribuiscono carte di pagamento, dovranno *effettuare l'adeguata verifica su tutte le operazioni occasionali di importo inferiore ai 15mila euro (art.17 comma 6)*.

Sono operative anche le norme che riguardano le **persone politicamente esposte**, che sono state allargate anche *asindaci, direttori e manager di enti...* con **adeguata verifica rafforzata (art.24)** che è prevista in una serie di circostanze (come i prodotti e le pratiche commerciali di nuova generazione) e che vanno normate nei **regolamenti e nelle policy interne** con relativa informativa e formazione del **personale addetto**.

Uguale ragionamento per la definizione e monitoraggio delle **operazioni con importi insolitamente elevati (art. 24 comma 3)**.

Molte di queste norme, in ogni caso, erano già state oggetto di esplicitazioni da parte della **Banca d'Italia** nelle sue istruzioni in tema di adeguata verifica per le banche e gli intermediari. Restano ancora scoperti i Settori che non hanno le specifiche **autorità di vigilanza**, ricordando che **gli ordini professionali** non hanno potere normativo ma solo di parere ed orientamento non vincolante.

Un'ultima osservazione riguarda la **pubblica amministrazione** per la quale l'**art.10** sospende gli obblighi antiriciclaggio i quali, in passato, erano stati dettati proprio per contenere i fenomeni di corruzione ed il passaggio di denaro frutto di reati avvenuti all'interno della Pubblica Amministrazione stessa.